



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2009 (28.01)  
(OR. en)**

**5190/09**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0216 (COD)**

---

**CODEC 17  
VISA 8  
COMIX 28**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio  
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 12-15 gennaio 2009)

---

**I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore Carlos COELHO (PPE/DE - PT) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 1 emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Questo emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 gennaio 2009 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell' emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 4.2.2009 per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0619),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, punto 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0359/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0500/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. approva le dichiarazioni comuni che figurano in allegato;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Salonicco ha ribadito la necessità di una strategia coerente a livello *dell'Unione europea* in relazione agli identificatori biometrici, ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell'Unione europea e per i sistemi d'informazione (VIS e SIS II).
- (2) In questo contesto || , il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2252/2004, *del 13 dicembre 2004* relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri<sup>2</sup>, effettuando così un passo importante verso l'uso di nuovi elementi che renderanno più sicuri i documenti di viaggio e più stretto il legame tra il passaporto e il suo titolare per contribuire in maniera consistente ad impedire un uso fraudolento del documento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 prevede l'obbligo generale di rilevare le impronte digitali che saranno conservate in un microprocessore || senza contatto inserito nel passaporto. Le prove effettuate hanno dimostrato però l'esigenza di accordare delle deroghe. Durante i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri è emerso che le impronte digitali dei bambini al di sotto di sei anni non sembravano qualitativamente sufficienti per i controlli d'identità "uno a uno". Inoltre, queste impronte subiscono cambiamenti importanti che le rendono difficili da controllare durante l'intero periodo di validità del passaporto.
- (4) L'armonizzazione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali è essenziale per mantenere norme di sicurezza comuni e per semplificare i controlli alle frontiere. Per ragioni sia giuridiche che di sicurezza, la definizione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali nel quadro del rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio da parte degli Stati membri non dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale.

---

<sup>1</sup> *Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009.*

<sup>2</sup> GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

- (5) *Il regolamento (CE) n. 2252/2004 impone di rilevare e conservare i dati biometrici nel supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ciò non pregiudica qualsiasi altro tipo di uso o conservazione di tali dati conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri. Tale regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati ai fini della conservazione di tali dati negli Stati membri, questione che riguarda strettamente il diritto nazionale.*
- (6) Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, *dovrebbe essere introdotto il principio "una persona - un passaporto". Questa regola è raccomandata anche dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e fa in modo che il passaporto e i dati biometrici siano collegati esclusivamente al titolare del documento. Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto.*
- (7) *Tenendo conto del fatto che gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare passaporti individuali ai minori e che potrebbero esservi differenze significative tra le legislazioni degli Stati membri riguardo all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte di bambini, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di misure volte a garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.*
- (8) *Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (9) *A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende attuarlo nel proprio diritto interno.*
- (10) *Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>1</sup>. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.*
- (11) *Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>2</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.*

---

<sup>1</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>2</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen || ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia *sulla loro associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen*<sup>1</sup> rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo<sup>2</sup>.
- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo **concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera** riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 delle decisioni 2008/146/EC<sup>3</sup> e 2008/149/GAI<sup>4</sup> del Consiglio.
- (14) **Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen**<sup>5</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio<sup>6</sup>.
- (15) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2252/2004 || ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2252/2004 è modificato come segue:

- 1) **all'articolo 1, il** paragrafo 1 || è sostituito dal seguente:

"1. I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.

Sono rilasciati come documenti individuali.

---

<sup>1</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>2</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

<sup>3</sup> **GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.**

<sup>4</sup> **GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.**

<sup>5</sup> **Documento del Consiglio n. 16462/06 accessibile sul sito:**  
**<http://register.consilium.europa.eu>.**

<sup>6</sup> **GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.**

*Entro il ...\*\* la Commissione presenta una relazione sui requisiti per i bambini che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e propone, se necessario, iniziative appropriate al fine di garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri. \*";*

2) *all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. I passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre due impronte digitali, prese a dita piatte, in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati.";*

3) *all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:*

*"2 bis. sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali:*

*a) i bambini di età inferiore a dodici anni.*

*Il limite d'età di dodici anni è provvisorio. La relazione di cui all'articolo 5 bis prevede una revisione del limite d'età, se necessario corredata da una proposta intesa a modificare tale limite.*

*Ferme restando le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 5 bis, gli Stati membri che nella loro legislazione nazionale adottata prima del ... \*\*, prevedono un limite di età inferiore a dodici anni possono applicare tale limite per un periodo transitorio fino a quattro anni dopo ... \*\*. Il limite di età nel periodo transitorio non può tuttavia essere inferiore ai sei anni;*

*b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.";*

4) *all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:*

*"2 ter. Qualora il rilevamento delle impronte digitali previste sia temporaneamente impossibile, gli Stati membri consentono il rilevamento delle impronte delle altre dita.*

---

\* *Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

\*\* *Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

*Qualora sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte di qualsiasi altro dito, essi possono rilasciare un passaporto temporaneo avente una validità di 12 mesi o inferiore.";*

5) *è inserito l'articolo 1 bis:*

*“Articolo 1 bis*

*1. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti per il rilascio di passaporti e documenti di viaggio.*

*2. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente nel rispetto dei diritti stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate a garanzia della dignità della persona interessata, in caso di difficoltà nel rilevamento.";*

6) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

*"Le specifiche tecniche complementari in conformità delle norme internazionali, tra cui in particolare le raccomandazioni dell'ICAO, per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2:*

- a) ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;*
- b) specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;*
- c) requisiti qualitativi e norme tecniche comuni relativi all'immagine del volto e alle impronte digitali.";*

7) *all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. I dati biometrici sono rilevati e conservati nel supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di*

*viaggio sono usati solo al fine di verificare:*

*a) l'autenticità del documento;*

*b) l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio.*

*La verifica delle ulteriori caratteristiche di sicurezza è effettuata fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)<sup>1</sup>. La mancanza di corrispondenza non pregiudica di per sé la validità del passaporto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne.*

---

<sup>1</sup> *GUL 105 del 13.4.2006, pag. 1.*";

8) *è inserito l'articolo 5 bis:*

*"Articolo 5 bis*

*Entro il ...<sup>\*</sup>, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio approfondito e su vasta scala, realizzato da un'autorità indipendente sotto la supervisione della Commissione, che esamina l'affidabilità e la fattibilità tecnica, anche attraverso una valutazione della precisione dei sistemi in funzione, dell'utilizzazione a fini di identificazione e verifica delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a dodici anni, ivi compreso un confronto dei tassi di respingimento ingiustificato registrati in ciascuno Stato membro, nonché - sulla base dei risultati di tale studio - un'analisi della necessità di norme comuni per quanto riguarda il processo di comparazione. Se necessario, la relazione è corredata di proposte volte ad adeguare il presente regolamento.*

---

<sup>\*</sup> *Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*";

9) *all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

***"Gli Stati membri applicano il presente regolamento:***

***a) per quanto riguarda l'immagine del volto: al più tardi diciotto mesi***

***b) per quanto riguarda le impronte digitali: al più tardi trentasei mesi***

***dall'adozione delle misure di cui all'articolo 2. Tuttavia, la validità dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati in precedenza rimane impregiudicata.***

***La seconda frase dell'articolo 1, paragrafo 1, è applicata al più tardi il ...<sup>\*</sup>. Tuttavia, la validità iniziale per il titolare del documento resta impregiudicata.***

---

***\* Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. "***

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla || pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri *conformemente al* trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

*Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alla necessità di aumentare la sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio utilizzando documenti "originatori" sicuri*

*Fatta salva la competenza degli Stati membri per il rilascio dei passaporti e di altri documenti di viaggio, il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei passaporti può essere compromesso se questi sono rilasciati sulla base di documenti originatori ("breeder documents") inaffidabili.*

*Il passaporto è di per sé solo un anello di una catena di sicurezza che comincia con la presentazione dei documenti originatori, continua con la registrazione dei dati biometrici e finisce con il riconoscimento ai posti di controllo di frontiera. La sicurezza della catena è determinata dal suo anello più debole.*

*Il Parlamento europeo e il Consiglio osservano che vi è una grande diversità di situazioni e procedure negli Stati membri per quanto riguarda i documenti originatori che dovrebbero essere presentati per chiedere il rilascio di un passaporto, e che generalmente tali documenti hanno caratteristiche di sicurezza inferiori rispetto al passaporto e sono più facilmente oggetto di falsificazione e contraffazione.*

*Il Consiglio provvede pertanto a predisporre un questionario destinato agli Stati membri per poter confrontare le procedure e i documenti richiesti in ciascuno Stato membro ai fini del rilascio di un passaporto o di un documento di viaggio. Quest'analisi dovrebbe consentire di valutare l'eventuale necessità di stabilire principi od orientamenti comuni sulle migliori prassi in questo campo.*

*Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo allo studio di cui all'articolo 5 bis*

*Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione effettuerà un unico studio ai fini dell'articolo 5 bis del presente regolamento e dell'articolo 2 del [progetto di] regolamento che modifica l'Istruzione consolare comune.*